

STATUTO
UNITÀ CINOFILA SALVATAGGIO NAUTICO (UCSN)
SEZIONE
UCSN CALABRIA ODV- APS

Articolo 1 – Definizione

L'associazione "Unità Cinofila Salvataggio Nautico Calabria" (abbreviata "UCSN") è una sezione dell'UCSN Nazionale ed è un'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, che opera nel settore della Protezione Civile. È regolata dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, noto come "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche.

La sede legale si trova a Catanzaro, all'indirizzo seguente Via Giovanni Patari, 24 - 88100 Catanzaro.

Il Consiglio Direttivo può cambiare la sede legale se necessario, con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Se il trasferimento della sede resta nello stesso Comune, non è necessario modificare lo Statuto.

L'associazione UCSN CALABRIA è una sezione dell'UCSN Nazionale e quindi richiama il relativo Statuto e Regolamento a livello Nazionale per come citato nell'Art.1 dello stesso Statuto Nazionale.

L'associazione UCSN CALABRIA deve comunicare tempestivamente ogni cambio di sede ai registri ufficiali.

Articolo 2 – Finalità

L'associazione UCSN CALABRIA non ha fini di lucro e si impegna a realizzare attività con finalità civiche, solidali, di utilità sociale e volontaristiche. Le attività sono svolte principalmente a beneficio di terzi e rientrano tra quelle previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore. Tra queste:

- **Educazione e formazione**, inclusa quella culturale e professionale;
- **Tutela dell'ambiente** e degli animali, raccolta e riciclo rifiuti, prevenzione del randagismo;
- **Organizzazione di attività culturali**, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- **Protezione civile**, come previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Obiettivi specifici dell'associazione UCSN CALABRIA:

- Addestrare Cani di ogni razza e i loro Conduttori per attività di Salvataggio in acqua e su terra;
- Addestrare Cani di ogni razza e i loro Conduttori per attività di Soccorso per la ricerca di persona scomparse o sotto macerie;
- Addestrare Cani di ogni razza e i loro Conduttori per attività di rilevazione sostanze infiammabili o di innesco di incendi;
- Conseguire brevetti sportivi e operativi, riconosciuti da enti compatibili con gli scopi dell'associazione;
- Promuovere e utilizzare le Unità Cinofile da Salvataggio, da Soccorso, di Utilità nella Protezione Civile;
- Formare Volontari per il Soccorso Nautico;
- Formare Volontari con la qualifica di Aiuto Soccorso Nautico;
- Formare Volontari, con la qualifica di Figurati per ogni tipologia di disciplina espletata dall'Associazione
- Valorizzare il rapporto uomo - cane;
- Organizzare eventi a scopo sociale;
- Realizzare progetti per persone con disabilità;

- Promuovere corsi e aggiornamenti in ambito cinofilo;
- Formare Unità Cinofile per il Salvamento Nautico, per il Soccorso di ricerca a persona e di Utilità;
- Svolgere attività di sorveglianza e pattugliamento su spiagge;
- Collaborare con Guardia Costiera ed enti pubblici per attività di soccorso;
- Piena disponibilità per gli enti Istituzionali (Prefetture, Comuni, ecc..) e Corpi dello Stato (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) per attività di Salvataggio Nautico, Soccorso, di Utilità, per ogni tipo di Emergenza e di Calamità Naturali.

Articolo 2 – Finalità (continuazione)

L'associazione UCSN CALABRIA può anche:

- Conseguire brevetti sportivi e operativi, se promossi da enti con obiettivi compatibili con quelli dell'associazione;
- Promuovere e utilizzare le proprie risorse Volontari e le Unità Cinofile da Salvataggio nella Protezione Civile;
- Valorizzare il rapporto tra uomo e cane;
- Organizzare o partecipare ad eventi sociali di qualsiasi tipo;
- Realizzare progetti per persone con disabilità, anche con il supporto di enti esterni;
- Offrire corsi di formazione e aggiornamento in ambito cinofilo;
- Creare unità cinofile di salvataggio per aiutare chi si trova in difficoltà in mare, laghi, fiumi o in situazioni di emergenza;
- Sorvegliare spiagge e partecipare a operazioni di salvataggio in collaborazione con Protezione Civile, Guardia Costiera ed enti simili.

L'associazione UCSN CALABRIA può anche:

- Estendere la sua attività ad altri sport;
- Organizzare attività didattiche e corsi legati al Salvataggio, Soccorso e Utilità;
- Promuovere iniziative culturali e ricreative per i soci;
- Svolgere tutte le attività connesse e utili per raggiungere i propri obiettivi;
- Gestire operazioni di salvataggio su spiagge, mari, laghi, piscine;
- Supportare iniziative legate all'attività sportiva e alla salute;
- Preparare i candidati all'esame per il brevetto di Bagnino di Salvataggio;
- Premiare chi si distingue nel salvataggio;
- Sensibilizzare i giovani sull'importanza del volontariato;
- Proporre attività per promuovere la prevenzione degli incidenti in acqua e i primi soccorsi;
- Formare i docenti scolastici sulle tecniche e le arti marinesche per prevenire gli incidenti;
- Offrire corsi per migliorare le competenze di chi lavora nel settore;
- Svolgere attività nautiche e turistiche, anche a scopo ricreativo o professionale;
- Offrire formazione per il salvataggio con SUP Rescue e Moto d'acqua;
- Organizzare corsi ludico-sportivi legati al lavoro in acqua;
- Formare a tutti i livelli sportivi;
- Creare unità cinofile per operazioni di soccorso su terra (frane, valanghe, dispersi);
- Addestrare cani di tutte le razze.

Per raggiungere i suoi obiettivi, l'associazione può svolgere qualsiasi attività utile, come acquistare o vendere beni, fare permuta, stipulare mutui, ecc., purché tali operazioni siano legate agli scopi sociali.

L'associazione può anche svolgere attività secondarie o strumentali, stabilite dal Consiglio Direttivo, in base all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Può inoltre raccogliere fondi (art. 7 del Codice del Terzo Settore) attraverso donazioni, contributi, ecc., mantenendo trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

Eventuali guadagni o avanzi devono essere sempre reinvestiti per realizzare gli scopi dell'associazione.

Articolo 3 – Natura

L'associazione UCSN CALABRIA è autonoma, libera, apartitica e senza legami religiosi. Le attività sono svolte da Volontari, in modo gratuito e spontaneo, e l'associazione non ha fini di lucro.

I soci possono anche far parte di altri gruppi o associazioni simili.

UCSN CALABRIA agisce per il bene della collettività e non fa discriminazioni di sesso, religione, razza o condizione sociale.

L'organizzazione è indipendente nella gestione economica e amministrativa. Non può distribuire utili o riserve tra i soci, neppure in modo indiretto. Questi fondi servono solo a sostenere le attività dell'associazione. In caso di uscita di un socio o scioglimento dell'associazione, i soci non possono richiedere nulla del patrimonio.

Articolo 4 – Durata

L'associazione ha durata **illimitata**. Può essere sciolta solo con decisione presa da un'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5 – Soci

Possono diventare soci tutte le persone fisiche che presentano una domanda accettata e pagano la quota associativa.

I soci si dividono in:

- **Soci fondatori:** quelli che hanno partecipato alla fondazione e firmato l'atto costitutivo.
- **Soci allievi:** persone in fase di addestramento per far parte delle Unità Cinofile di Salvataggio.
- **Soci operativi:** chi ha una qualifica tecnica o fa parte di unità cinofile brevettate per il soccorso, con approvazione del Consiglio Direttivo.
- **Soci onorari:** persone di rilievo nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti speciali.
- **Soci ordinari:** persone che vogliono partecipare attivamente rispettando lo statuto.

Per diventare soci, bisogna:

1. Presentare domanda scritta con: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e professione;
2. Accettare le regole dello statuto e le decisioni degli organi sociali.

Per i minorenni serve anche il consenso scritto di un genitore o tutore, che diventa garante nei confronti dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo valuta ogni domanda secondo criteri imparziali. La decisione viene annotata nel registro dei soci e comunicata entro 60 giorni. In caso di rifiuto, deve essere motivata.

Articolo 5 (continuazione) – Soci

Per diventare soci bisogna presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo con:

1. Dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, professione);
2. Dichiarazione di accettazione del presente statuto e delle sue regole.

Se il richiedente è minorenne, la domanda deve essere firmata anche da un genitore o tutore, che diventa responsabile verso l'associazione.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda e decide in modo imparziale. Se accettata, il nuovo socio viene iscritto nel libro dei soci. In caso di rifiuto, la motivazione dev'essere comunicata entro 60 giorni. Se il richiedente non è d'accordo, può chiedere che decida l'Assemblea dei Soci.

Essere socio è una condizione permanente, salvo i casi previsti dallo statuto per uscita o esclusione.

Non sono ammessi soci che impongano limiti di tempo o diritti speciali.

Chi partecipa a eventi o attività ufficiali (come brevetti sportivi o operativi) deve indossare la divisa ufficiale UCSN, anche per il cane. Chi non lo fa, può essere escluso dall'associazione.

Articolo 6 – Quote sociali

Le quote da pagare (di iscrizione, contributi per attività o servizi) sono stabilite dal Consiglio Direttivo, che decide anche modalità e termini di pagamento.

Le quote non sono trasferibili (tranne in caso di morte) e non sono rimborsabili.

Le principali quote previste sono:

- Quota di adesione come socio;
- Quota per l'addestramento.

Una volta pagata la quota, viene rilasciata una tessera valida per un anno. La tessera va rinnovata ogni anno con il versamento della nuova quota.

Articolo 7 – Prestazioni degli associati

Le attività dell'associazione sono svolte principalmente da volontari, che offrono il proprio tempo in modo libero e gratuito. Nessun volontario può essere pagato, direttamente o indirettamente, per la sua attività, neanche dai beneficiari.

Le uniche spese che possono essere rimborsate sono quelle documentate e approvate anticipatamente dal Consiglio Direttivo. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

Il rimborso è consentito solo nei limiti fissati dalla legge (D. Lgs. 117/2017, art. 17). I volontari non possono avere nessun tipo di rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, con l'associazione.

I volontari sono coperti da assicurazione come previsto dalla normativa (art. 18 CTS).

Solo in casi di necessità l'associazione può avvalersi di lavoratori retribuiti (subordinati o autonomi), secondo le leggi in vigore.

In ogni caso, i lavoratori retribuiti non possono mai superare il 50% del numero totale di volontari.

Articolo 8 – Diritti e doveri degli associati

Ogni socio ha il diritto di:

- votare e candidarsi per gli organi dell'associazione;
- Consultare i registri e i documenti sociali;
- Essere informato sulle attività e verificarne l'andamento;
- Frequentare la sede dell'associazione;
- Partecipare a tutte le attività ed eventi promossi;
- Contribuire alla definizione e approvazione del programma di attività;
- Avere rimborsate le spese sostenute e documentate;
- Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee e visionare i bilanci.

Ogni socio ha il dovere di:

- Rispettare lo Statuto e i Regolamenti interni;
- Offrire la propria attività in modo gratuito, personale, spontaneo e senza fini di lucro;
- Pagare ogni anno la quota associativa secondo le modalità decise dall'Assemblea.

Articolo 9 – Esclusione / Recesso / Decadenza

Un socio può essere escluso dall'associazione se:

- Non paga la quota sociale (morosità);
- Causa danni morali o materiali all'associazione;
- Danneggia l'immagine dell'associazione con il suo comportamento.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Il socio escluso riceverà una lettera raccomandata e sarà registrato come tale nel libro soci. Potrà fare ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il **recesso** (cioè la decisione volontaria di lasciare l'associazione) va comunicato al Consiglio Direttivo ed è valido alla fine dell'anno in corso.

Un socio **decade automaticamente** se non rispetta lo statuto o non paga la quota annuale.

In caso di uscita (per recesso o esclusione), il socio deve restituire eventuali materiali o beni ricevuti. Non può richiedere il rimborso delle quote già versate.

Un ex socio può fare una nuova domanda per rientrare nell'associazione.

Articolo 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è composto da:

1. Beni mobili (attrezzature, materiali, ecc.) e immobili (edifici, terreni, ecc.);
2. Donazioni e lasciti;
3. Eventuali riserve economiche.

Tutto il patrimonio deve essere usato solo per le attività previste dallo statuto e per il raggiungimento delle finalità civiche e sociali dell'associazione.

Articolo 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione UCSN CALABRIA è composto da:

1. Beni mobili (es. attrezzature) e immobili (es. locali) dell'associazione;
2. Lasciti e donazioni ricevute;
3. Eventuali fondi di riserva.

Questo patrimonio può essere utilizzato **solo** per le attività previste dallo statuto, con finalità **civiche, solidali e sociali**.

Il patrimonio è indivisibile: **i soci non possono chiedere di dividerlo né reclamarne una parte.**

Articolo 11 – Mezzi finanziari

Per finanziare le sue attività, l'associazione utilizza diverse risorse:

1. Quote di iscrizione dei nuovi soci (stabilite dal Consiglio Direttivo);
2. Contributi annuali ordinari (decisi ogni anno);
3. Contributi straordinari, se necessari;
4. Versamenti volontari dei soci;
5. Contributi da enti pubblici, amministrazioni, enti locali, istituti di credito;
6. Fondi raccolti tramite eventi, campagne, manifestazioni pubbliche (come previsto dalla legge);
7. Lasciti e donazioni;
8. Contributi da aziende private;
9. Entrate da attività secondarie (ammesse dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore);
10. Rimborsi da convenzioni o attività legate agli scopi dell'associazione (come previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore).

Le entrate possono coprire **solo le spese effettive e documentate**.

Tutto ciò che viene acquistato con questi fondi appartiene all'associazione, anche se donato dai soci o da sponsor.

I fondi vengono custoditi in conti correnti intestati all'associazione presso istituti scelti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Esercizio sociale

L'anno sociale dell'associazione va **dal 1° gennaio al 31 dicembre**.

L'assemblea dei soci può, con voto a maggioranza, modificare le date se serve per organizzare meglio le attività.

Articolo 13 – Bilanci

Entro 4 mesi dalla fine dell'anno sociale, il Consiglio Direttivo deve presentare il **bilancio annuale** all'assemblea dei soci. Il bilancio sarà un rendiconto economico-finanziario.

Il rendiconto va affisso nella sede dell'associazione **almeno 10 giorni prima dell'assemblea**, e deve restare visibile per i successivi 20 giorni dopo l'approvazione.

Il bilancio deve distinguere le entrate da attività commerciali da quelle istituzionali, anche con una relazione separata.

Una volta approvato, il bilancio viene registrato presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**.

Articolo 13 (fine) – Bilanci e trasparenza

Se l'associazione è tenuta a redigere un **Bilancio Sociale** (come previsto dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore), deve:

- Pubblicare ogni anno sul sito i compensi di dirigenti e organi di controllo;
- Depositare e pubblicare online il Bilancio Sociale nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 14 – Scioglimento dell'associazione

Se l'associazione UCSN CALABRIA viene sciolta, chiusa o cessa le sue attività, la decisione deve essere presa da un' **Assemblea Straordinaria dei Soci**.

In caso di scioglimento, viene nominato un **liquidatore** (o più di uno), che si occupa di gestire i beni residui.

Il patrimonio rimanente sarà destinato – secondo le regole di legge e con l'approvazione dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore – ad altri enti o organizzazioni di volontariato con finalità simili.

Articolo 15 – Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione UCSN CALABRIA sono:

- a) L' **Assemblea dei Soci**
- b) Il **Consiglio Direttivo**
- c) L' **Organo di Controllo**, se previsto dalla normativa (art. 30 CTS)

Tutti gli incarichi sono **gratuiti**, salvo eventuali **rimborsi spese documentati** per attività svolte per conto dell'associazione.

Articolo 16 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo più importante dell'associazione. Ne fanno parte:

- Soci Fondatori
- Soci Allievi
- Soci Operativi
- Soci Onorari
- Soci Ordinari

Tutti devono essere in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea si riunisce:

- In **sessione ordinaria**: almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per approvare il bilancio.
- In **sessione straordinaria**: quando necessario.

Competenze principali dell'Assemblea (non delegabili):

- Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e, se necessario, dell'Organo di Controllo e del revisore dei conti;
- Approvare il bilancio annuale;
- Valutare eventuali responsabilità degli organi associativi;
- Deliberare su esclusioni di soci;
- Modificare lo Statuto o l'Atto Costitutivo;
- Approvare regolamenti interni;
- Decidere lo scioglimento, trasformazione o fusione dell'associazione;
- Deliberare su tutto ciò che è di sua competenza statutaria.

Articolo 16 (fine) – Assemblea dei Soci

Competenze dell'Assemblea (in seduta ordinaria):

- Elege e revoca i membri degli organi associativi (Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, revisore dei conti se previsto);
- Approva il bilancio annuale;
- Valuta eventuali responsabilità dei componenti degli organi;
- Delibera sull'esclusione dei soci;
- Approva modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo;
- Approva regolamenti interni;
- Decide su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Delibera su altri argomenti previsti dalla legge o dallo statuto.

Validità delle assemblee:

- **Ordinaria**: valida se è presente almeno la metà dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni si prendono a maggioranza dei presenti.
- **Straordinaria**: valida se sono presenti almeno la metà più uno dei soci. Per approvare le decisioni serve il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

Convocazione:

- L'assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da 2/3 dei soci con richiesta scritta.
- La convocazione deve essere comunicata almeno **20 giorni prima** tramite affissione in sede o mail, specificando **ordine del giorno, data, ora e luogo**.

Competenze dell'Assemblea straordinaria:

- a) Modificare lo Statuto;
- b) Sciogliere anticipatamente l'associazione e decidere cosa fare del patrimonio;
- c) Nominare i liquidatori;
- d) Altre competenze previste dalla legge.

Ogni socio ha **diritto di voto** e può avere **fino a 3 deleghe**.

Articolo 17 – Presidente

- Il Presidente viene eletto dal **Consiglio Direttivo**, tra i suoi membri, con voto di maggioranza.
- Rappresenta legalmente l'associazione verso l'esterno e in tribunale.
- Dirige e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- Può prendere decisioni urgenti o di ordinaria amministrazione, ma deve comunicarle subito ad almeno 2 consiglieri, e poi farle approvare nella prima riunione utile del Consiglio.
- Dura in carica **3 anni** e può essere **rieletto**.
- Può diventare Presidente solo chi ha **almeno 2 anni di anzianità** come socio UCSN.

Assenza del Presidente:

- Se assente, è sostituito temporaneamente dal **Vicepresidente**.
- Se anche il Vicepresidente è assente, assume il ruolo il **consigliere più anziano per iscrizione**.

Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo

Il **Consiglio Direttivo** è l'organo esecutivo dell'associazione UCSN. Ha tutti i poteri necessari per gestire sia le attività ordinarie che straordinarie, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi dell'associazione.

In particolare, il Consiglio:

- Scrive e approva il Regolamento da presentare all'Assemblea;
- Definisce gli indirizzi guida e il calendario delle attività;
- Nomina al suo interno il Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario;
- Valuta le proposte di modifica dello Statuto;
- Accoglie o respinge le domande dei nuovi soci ed eventualmente decide su esclusioni;
- Convoca le assemblee dei soci;
- Nomina rappresentanti esterni dell'associazione;
- Avvia azioni legali a tutela dell'associazione;
- Stabilisce l'importo e le scadenze della quota associativa annuale.

Composizione:

- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Segretario
- Almeno altri due Consiglieri

Un consigliere può avere anche più incarichi, tranne quello di Presidente.

Durata e regole:

- I membri restano in carica **3 anni** e possono essere rieletti;
- Le cariche sono **gratuite**;
- Per dimettersi bisogna inviare comunicazione scritta tramite raccomandata;
- Può diventare Consigliere solo chi è socio da **almeno 2 anni**, ha pagato le quote ed è senza condanne penali;
- Ogni Consigliere ha diritto a **un voto** e può ricevere **una sola delega** da un altro Consigliere;
- Il Consiglio è valido se sono presenti almeno metà più uno dei membri;
- Le decisioni si prendono a **maggioranza** e vanno messe per iscritto in un verbale.

Altro:

- Gli amministratori devono essere soci (o designati dagli enti associati);
- Il Consiglio si riunisce ogni volta che lo decide il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri;
- La convocazione avviene con almeno **3 giorni di anticipo**, anche nello stesso giorno in caso di urgenza;
- Il Consiglio decade se perde **più della metà dei membri**, per dimissioni o altro;
- I Consiglieri non possono avere incarichi in associazioni sportive con attività simili;
- I terzi non possono opporsi alle decisioni degli amministratori se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 19 – Organo di controllo e revisione dei conti

L'associazione nomina un **Organo di Controllo** (anche composto da una sola persona) **quando è obbligatorio per legge**.

I componenti devono:

- Rispondere ai requisiti dell'art. 2399 del Codice Civile;
- Essere scelti tra le categorie previste dalla legge;
- Avere almeno uno dei requisiti indicati all'art. 2397, comma 2 (es. competenze economico-finanziarie).

Compiti principali dell'organo di controllo:

- Verificare il rispetto della legge e dello statuto;
- Controllare la trasparenza, la gestione corretta e l'efficienza dell'associazione.

Articolo 19 – Organo di controllo e revisione dei conti

L'associazione nomina un **Organo di controllo** (anche composto da una sola persona) solo se richiesto dalla legge.

Requisiti dei componenti:

- Devono rispettare quanto previsto dal Codice Civile (art. 2399);
- Devono appartenere alle categorie indicate dalla legge (art. 2397);
- Almeno uno dei componenti deve avere i requisiti per la revisione legale dei conti.

Funzioni:

- Controllare che l'associazione rispetti la legge, lo statuto e gestisca correttamente le sue attività;
- Valutare l'organizzazione interna e la correttezza amministrativa e contabile;
- Verificare che il bilancio sia redatto secondo le regole previste;
- Monitorare le attività sociali.

I membri dell'organo possono fare controlli e ispezioni in qualsiasi momento e chiedere informazioni agli amministratori.

Se invece è richiesto il controllo contabile per legge, si nomina un **Revisore legale dei conti** o una **Società di revisione** iscritta all'apposito registro.

Articolo 20 – Libri

L'associazione deve tenere aggiornati i seguenti **registri ufficiali**:

- **Libro degli associati**, gestito dal Consiglio Direttivo;
- **Registro dei volontari**, per chi svolge attività regolare;
- **Libro delle assemblee dei soci**, con tutti i verbali delle riunioni;
- **Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo**, tenuto dallo stesso organo;
- **Libro delle riunioni dell'Organo di controllo**, se presente.

Tutti i soci hanno diritto di consultare questi libri, facendo richiesta scritta al Presidente.

Articolo 21 – Controversie tra soci

Tutte le dispute tra soci o tra i soci e l'associazione vengono risolte da un **Collegio Arbitrale** formato da tre membri soci.

- Ogni parte sceglie un arbitro;
- I due arbitri scelti ne nominano un terzo che fa da **presidente**;
- Se non c'è accordo, decide il Giudice del luogo dove ha sede l'associazione.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono **definitive e vincolanti**. Nessuna delle parti può rivolgersi a un altro giudice.

Il foro esclusivo per qualsiasi controversia è CATANZARO

Articolo 22 – Clausola compromissoria

Tutti i soci devono accettare le regole stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'associazione.

Chi **non rispetta queste regole**, soprattutto in caso di controversie, può essere **sanzionato**, fino all'**espulsione** dall'associazione.

Articolo 23 – Rimandi

Per tutto ciò che non è specificamente previsto dallo statuto, valgono:

- Il Codice Civile;
- Il Codice del Terzo Settore;
- Le normative generali in vigore.

Silvio Francal

Massimo Varricchio

Massimo Conestabile

Enrico Silipo

Luigi G. G.

Vittorio P. P.

Roberto